

***NOTA INTEGRATIVA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028***

**Sommario**

[1. INTRODUZIONE 3](#_Toc215130325)

[2. I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO 5](#_Toc215130326)

[3. LE NUOVE COMPETENZE IN MATERIA DI BILANCIO E SUE VARIAZIONI 6](#_Toc215130327)

[4. IL BILANCIO 2026-28 7](#_Toc215130328)

[5. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 8](#_Toc215130329)

[7. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE 12](#_Toc215130330)

[6. PAREGGIO DI BILANCIO 13](#_Toc215130331)

[7. ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 13](#_Toc215130332)

[8. CONCLUSIONI 15](#_Toc215130333)

# 1. INTRODUZIONE

Il 1 gennaio 2015 il Comune di Assago è entrato, al pari degli altri comuni italiani, nel nuovo ordinamento contabile voluto dal D.lgs. 118/2011 e più tardi definito nei tempi e nelle regole di dettaglio dal D.lgs. 126 del 10 agosto 2014.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione nella contabilità degli enti locali, che ha mutato e ancora muterà profondamente la prassi amministrativa degli uffici, dei funzionari e anche degli amministratori e dei consiglieri. Si ritiene perciò opportuno che anche quest’anno la presente nota integrativa, tra l’altro essa stessa una delle novità della riforma, oltre a motivare le scelte di bilancio dal punto di vista tecnico, così come accade per i bilanci delle imprese, svolga anche la funzione fondamentale di illustrare il nuovo sistema contabile.

In primo luogo va detto che la riforma è entrata pienamente in vigore solo a partire dal 2016; ciò proprio a causa dell’estremo carattere di novità delle nuove regole e dell’impatto che esse hanno sugli enti. A cambiare, infatti, non sono stati solamente degli schemi contabili o alcune regole, ma l’intero universo del bilancio e ala sua gestione, modificando così attitudini, comportamenti e modi di pensare consolidati da decenni. Coinvolti in questo processo, quindi, sono stati tutti coloro che operano a vario titolo con il bilancio, dal Consiglio che lo approva alla Giunta che lo propone a tutti i funzionari che lo gestiscono. Per questo motivo sono stati realizzati percorsi di formazione interni per tutte le varie categorie di operatori, mirati ovviamente alle diverse funzioni di ciascuno: ufficio ragioneria, altri uffici, funzionari ecc.

I punti principali della riforma si possono sintetizzare nei seguenti:

* introduzione dei principi della contabilità finanziaria potenziata, compresi quelle relative al Fondo Pluriennale Vincolato e al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
* utilizzo di nuovi schemi di bilancio, e applicazione del piano dei conti integrato, del bilancio consolidato
* modifiche alla disciplina delle variazioni di bilancio

Anche se sono ormai trascorsi diversi anni, è sempre utile ribadire alcuni concetti espressi nelle note precedenti, vista l’importanza della riforma.

In primo luogo, il bilancio di previsione del Comune rimane un bilancio autorizzatorio; possono cioè essere effettuate spese solo se esiste uno stanziamento sufficiente. Inoltre, esso è deliberato in pareggio, quindi con il totale delle entrate che deve essere pari al totale delle spese. Allo stesso modo non cambia il principio del pareggio di parte corrente, che deve essere garantito salve le eccezioni di legge. Tutte queste cose, e molte altre ancora, non sono diverse da come le avevamo conosciute nel passato: qui esporremo solo le modifiche rispetto alla normativa precedente.

Rispetto a quello in uso fino al 2015, il nuovo schema di bilancio non ha previsto il bilancio pluriennale come documento autonomo, ma un bilancio di competenza triennale e di cassa annuale; in pratica non cambia nulla, se non che i due documenti (bilancio annuale e pluriennale) sono stati unificati. E’ stato però reintrodotto, dopo quasi vent’anni, il bilancio di cassa, nel bilancio cioè viene indicata la somma che si presume di incassare o di pagare nell’esercizio (a competenza o a residuo), stanziamento che, per le spese, ha valore vincolante come per la competenza finanziaria. E’ stata eliminata la Relazione Previsionale e Programmatica, sostituita dal Documento Unico di Programmazione (DUP) che ha però una funzione completamente diversa. Come il DEF statale, infatti, il DUP è un documento con cui si tracciano le linee strategiche sulle quali l’Amministrazione costruirà il bilancio, e infatti deve essere approvato entro il 31 luglio dell’anno precedente. Va però rilevato che l’approvazione del DUP viene in un primo momento effettuata dalla Giunta, e solo al momento dell’approvazione del bilancio viene confermata dal Consiglio Comunale, seguendo così lo stesso iter del bilancio (schema approvato dalla Giunta, documento finale dal Consiglio). All’interno di quel documento, in ogni caso, è possibile trovare tutte le spiegazioni più approfondite su di esso e sulla sua funzione.

Infine, riproponiamo qui le definizioni dei nuovi istituti contabili sopra elencati, in vigore già dal 2015 ma che per la loro importanza è utile riprendere:

* Principio della competenza finanziaria potenziata: in base ad esso l’iscrizione della posta contabile nel bilancio (accertamento in entrata e impegno in uscita) avviene nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione con imputazione contabile all’esercizio in cui scade l’obbligazione viene a scadenza. Fino al 2014, invece, la registrazione dell’accertamento e dell’impegno avveniva sempre al momento del sorgere dell’obbligazione ma imputata nell’esercizio di competenza finanziaria, che non sempre coincide con il momento in cui l’obbligazione viene a scadenza. Generalmente, nell’entrata e nella spesa i due momenti coincidono, ma per le spese in conto capitale la contabilizzazione degli impegni è completamente diversa. Ad esempio, se una spesa di investimento, poniamo di 1 milione di euro, è finanziata con un mutuo della stessa cifra, in entrata si iscriverà 1 milione nell’esercizio in corso, in quanto il mutuo viene erogato per intero al momento della sottoscrizione del contratto, mentre in uscita la stessa somma di 1 milione sarà impegnata subito, ma nell’esercizio in cui si suppone che verranno pagati gli stati di avanzamento lavori: a pareggiare gli accertamenti e gli impegni di ogni esercizio servirà il Fondo Pluriennale Vincolato.
* Fondo Pluriennale Vincolato: il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Mentre in entrata, il Fondo è unico e diviso solo tra parte corrente (se le relative spese sono di parte corrente) e conto capitale (se le spese sono tali), in uscita il Fondo è inserito all’interno dei singoli capitoli di spesa ove sono registrati gli impegni sugli esercizi successivi. Su tali stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, e le somme stanziate confluiscono quindi nell’avanzo di amministrazione. In buona sostanza, si tratta di poste compensative di natura puramente contabile che non influiscono sui saldi di bilancio.
* Fondo Crediti Dubbia Esigibilità: deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. E’ quindi un capitolo di spesa il cui stanziamento è calcolato in rapporto al volume delle entrate che si prevede di dubbia esigibilità e che, non potendo essere impegnato, confluisce nell’avanzo vincolato. E’questo uno degli aspetti più importanti della riforma, in quanto ha obbligato anche quei comuni che avevano accertato tali somme per intero ad adottare una politica più prudente, forzati come sono ad accantonare una parte della spesa corrente per costituire tale fondo, sottraendola ad altre spese che dovranno quindi essere ridotte. Infatti, l’applicazione di questo principio è stato diluito su più anni, come vedremo nel paragrafo dedicato al fondo, perché per molti comuni tutto ciò rappresenta un enorme problema; per il Comune di Assago, che ha sempre accertato per cassa tali crediti, non si è creata invece alcuna difficoltà, ma solo una diversa rappresentazione contabile di alcune voci. Ad esempio, l’entrata di dubbia esigibilità per eccellenza, i proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, è prevista in entrata con un importo molto superiore a quello registrato fino al 2014, perché comprende tutte le sanzioni emesse e non solo quelle riscosse; al contempo, in uscita è poi previsto il Fondo di importo pari a quella parte dell’accertato che si ipotizza di non riscuotere, sulla base dei dati storici. Il delta è grossomodo uguale all’importo che fino al 2014 veniva iscritto a bilancio, quindi con un saldo nullo.

# 2. I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO

Sempre per uniformare gli schemi a quelli in uso a livello centrale, i nuovi modelli dividono le spese in missioni e programmi, anziché in funzioni e servizi come in passato: la differenza più importante è che i titoli della spesa sono inseriti all’interno delle singole missioni e non viceversa, ma a livello pratico e di verifica degli equilibri non cambia la sostanza. Per le entrate rimane invece la macroclassificazione di primo livello in titoli. Ecco quindi il confronto fra vecchi e nuovi modelli espresso in semplici tabelle:

**ENTRATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **VECCHIA STRUTTURA** | **NUOVA STRUTTURA** |
| TITOLI | TITOLI |
| CATEGORIE | TIPOLOGIE |
| RISORSE | CATEGORIE |
| CAPITOLI | CAPITOLI |

Come si vede, al di là di qualche modifica terminologica la sostanza non cambia. Va però sottolineato come il Consiglio Comunale non approvi più il bilancio fino al livello di dettaglio delle risorse come in passato, ma fino a quello delle tipologie, lasciando alla Giunta il compito di dettagliare categorie e capitoli, quindi con un livello di dettaglio minore. Ciò ha riflessi importanti sulla competenza alle variazioni di bilancio, che esamineremo più avanti.

**USCITE**

|  |  |
| --- | --- |
| **VECCHIA STRUTTURA** | **NUOVA STRUTTURA** |
| TITOLI | MISSIONI |
| FUNZIONI | PROGRAMMI |
| SERVIZI | TITOLI |
| INTERVENTI | MACROAGGREGATI |
| CAPITOLI | CAPITOLI |

In buona sostanza, le missioni equivalgono alle vecchie funzioni, i programmi ai vecchi servizi e i macroaggregati ai vecchi interventi; i titoli sono semplicemente inseriti come sottordinati rispetto alle missioni, ma in realtà mantengono la stessa importanza di prima con la divisione fra spese correnti e in conto capitale ecc.

Ecco invece la tabella di confronto della struttura dei titoli:

**ENTRATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **VECCHIA STRUTTURA** | **NUOVA STRUTTURA** |
| TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE | TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE |
| TITOLO II TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONI | TITOLO II TRASFERIMENTI DA STATO, REGIONI |
| TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
| TITOLO IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE | TITOLO IV ENTRATE IN CONTO CAPITALE |
|  | TITOLO V RIDUZIONI ATTIVITA’ FINANZIARIE |
| TITOLO V ACCENSIONI DI PRESTITI | TITOLO VI ACCENSIONI DI PRESTITI |
|  | TITOLO VII ANTICIPAZIONI TESORERIA |
| TITOLO VI PARTITE DI GIRO | TITOLO IX PARTITE DI GIRO |

Come si vede, la divisione in titoli è pressoché identica; Semplicemente, è stato aggiunto il nuovo titolo V che prima era inserito nel titolo IV (si tratta della vendita di titoli o della restituzione di somme prestate dal Comune) e il vecchio titolo V è stato scisso in due.

**USCITE**

|  |  |
| --- | --- |
| **VECCHIA STRUTTURA** | **NUOVA STRUTTURA** |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | TITOLO I SPESE CORRENTI |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE |
|  | TITOLO III INCREMENTO ATTIVITA’ FINANZIARIE |
| TITOLO III QUOTA CAPITALE RIMBORSO PRESTITI | TITOLO IV QUOTA CAPITALE RIMBORSO PRESTITI |
|  | TITOLO V RIMBORSO ANTICIPAZIONI TESORERIA |
| TITOLO IV PARTITE DI GIRO | TITOLO VII PARTITE DI GIRO |

Possono essere fatte le medesime considerazioni svolte per l’entrata.

Anche le sottoclassificazioni sia dell’entrata che della spesa sono simili a quelle odierne.

Oltre alla struttura, è cambiata di conseguenza, almeno in parte, anche la numerazione dei capitoli, per cui nelle tabelle sottoposte ai consiglieri vengono riportate la vecchia e la nuova numerazione.

# 3. LE NUOVE COMPETENZE IN MATERIA DI BILANCIO E SUE VARIAZIONI

Un’altra rilevante novità è la semplificazione delle modalità di variazioni al bilancio di previsione, che nasce dal diverso regime delle competenze che ha debuttato nel 2016.

Infatti, la funzione di indirizzo e controllo del Consiglio Comunale viene concentrata sui documenti di indirizzo veri e propri, piuttosto che su un maggiore livello di analisi. Conseguentemente, come è stato previsto nel nuovo regolamento di Contabilità, il DUP viene approvato definitivamente dal Consiglio Comunale, che così approva anche non solo il Piano delle opere Pubbliche e il Piano delle alienazioni, ma anche il programma triennale delle acquisizioni di beni e servizi di valore superiore ad € 140.000,00. Sul piano degli schemi di bilancio, per altro verso, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio, si spinge fin ad un livello di dettaglio, come detto, pari alla tipologia in entrata e al titolo in uscita (missione-programma-titolo); in entrambi i casi quindi con un livello di dettaglio in meno rispetto al precedente regime.

Pertanto, la nuova competenza in materia di variazioni di bilancio è la seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ENTRATA** | **USCITA** |
| **CONSIGLIO COMUNALE** | Spostamenti fra diversi titoli o diverse tipologie | Spostamenti fra diversi titoli o diverse missioni o diversi programmi |
| **GIUNTA COMUNALE** | Spostamenti fra diverse categorie all’interno di una stessa tipologia | Spostamenti fra diversi macroaggregati all’interno di uno stesso programma |
|  |  | Spostamenti compensativi fra diversi missioni o programmi limitatamente alle spese di personale dovute a mobilità interna. |
|  | Variazioni agli stanziamenti di cassa | Variazioni agli stanziamenti di cassa |
| **FUNZIONARI** | Spostamenti fra capitoli della stessa categoria | Spostamenti fra capitoli dello stesso macroaggregato |

Naturalmente, rimangono di competenza del Consiglio Comunale le variazioni più importanti, cioè quelle non compensative fra una posta e l’altra, ma in diminuzione o in aumento.

# 4. IL BILANCIO 2026-28

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, in particolare di quello della competenza finanziaria (All. 4.2), che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei.

Il contesto normativo, per il 2026, non presenta particolari novità rispetto agli anni precedenti; soprattutto non sono previsti nuovi tagli alle già esigue risorse che lo Stato mette a disposizione dei comuni. L’Amministrazione ha quindi deciso di approvare, come sempre, il bilancio in Consiglio Comunale entro il 31 dicembre, senza avvalersi delle consuete proroghe, in modo da poter avviare fin da subito la normale gestione. E’ infatti confortante il fatto che, negli anni scorsi, nonostante l’incertezza normativa fosse maggiore, il nostro comune si è sempre mosso in anticipo senza che ciò provocasse il minimo disagio nel prosieguo dell’anno.

I principali provvedimenti legislativi, approvati o in corso di approvazione con la Legge di Bilancio, che hanno inciso sulla formazione del bilancio di previsione 2026 sono stati:

* obbligo di predisposizione del Piano Finanziario della TARI secondo il nuovo metodo tariffario approvato da ARERA; avendo già approvato il Piano Finanziario 2023 e 2024 con tali nuove modalità, non dovrebbero esserci significative differenze rispetto ai dati precedenti, se non quelle derivanti dalla dinamica dei costi del servizio, per tenere conti dell’andamento dell’inflazione negli ultimi due anni; sono stati contabilizzati gli elementi perequativi UR1- R2-UR3.
* si prevede di confermare per l’anno 2026 le aliquote IMU 2025;
* Il Fondo di solidarietà comunale e il fondo speciale equità livello servizi per il sociale sono stati stanziati sulla base delle stime riportate sul portale Finanza Locale.
* cessazione degli effetti delle misure e delle rendicontazioni relative ai fondi messi a disposizione dallo Stato per fronteggiare gli effetti dell’epidemia da Covid-19 e dell’incremento dei costi dell’energia. Il nostro comune non risulta essere né a credito né a debito e quindi l’impatto sul bilancio è nullo.
* applicazione della “*spending review*” derivante dalle leggi di bilancio degli anni precedenti; poiché dal 2026 cesserà di avere effetto quella c.d. “informatica” rimarrà quella c.d. “ordinaria” con una quota quantificata per ogni comune nel corso del 2024 e che però nel 2026 diverrà maggiore, andando quindi a penalizzare tutti gli enti; tale taglio figura però in bilancio come spese, con un meccanismo contabile di compensazione con il Fondo di Solidarietà.
* accantonamento obbligatorio di parte corrente previsto dalla legge di Bilancio 2025; in questo caso non si tratta di un taglio ai trasferimenti dello stato ai Comuni ma della creazione obbligatoria di un fondo che confluirà in avanzo e potrà quindi essere utilizzato l’anno successivo (2027) per finanziare spese di investimento.

Le principali novità derivanti da fattori interni rispetto all’anno scorso sono invece:

* allocazione in bilancio delle risorse che il Comune di Assago ha richiesto tramite la partecipazione a bandi statali, regionali e della Città Metropolitana per il finanziamento di opere pubbliche.
* incremento degli oneri di urbanizzazione previsti per la ripresa dell’attività edilizia sul territorio
* prevista automazione dei parcheggi utilizzati per gli eventi del Forum.

Per quanto riguarda il Patto di Stabilità, si rimanda al capitolo 6

La caratteristica più significativa e positiva del bilancio 2026-28, come per quello precedente, è il ritrovato equilibrio di parte corrente, senza necessità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente; si tratta di una misura che il legislatore consente senza più limiti, ma di cui normalmente il Comune di Assago non ha usufruito. Nel 2022, però, a causa del protrarsi sino all’estate delle misure anti-covid e dei conseguenti riflessi sul bilancio comunale, il bilancio era stato approvato con 361.000 euro di utilizzo di oneri.

Già nel bilancio 2023-25, in anticipo sui tempi ipotizzati, il Comune ha poi previsto di riuscire a finanziare interamente la spesa corrente con entrate correnti, senza alcun ricorso all’utilizzo di entrate in conto capitale, obiettivo poi centrato e riproposto negli anni successivi e ora anche nel 2026.

I dati di pre-consuntivo del 2025 sono in linea con queste previsioni e consentono quindi di confermare questa impostazione anche per il nuovo triennio.

Gli stanziamenti relativi alle principali imposte e tasse comunali sono stati calibrati sulla base delle risultanze aggiornate del 2024, già presenti nell’ultima variazione di bilancio. In particolare, sono ancora previsti importanti gettiti dall’attività di recupero dell’evasione ed elusione fiscale, e soprattutto non si sono registrate, al momento, le temute diminuzioni di gettito di IMU a causa della difficile situazione economica, ma anzi quest’ultima è in continua crescita.

Quanto alle spese di investimento, esse sono finanziate quasi interamente con entrate proprie o da finanziamenti pubblici.

# 5. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

I criteri di valutazione adottati nella formulazione delle previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2025 - 2027 rispettano i principi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 118/2011 e del relativo allegato n. 1 “Principi generali o postulati”:

1. Principio dell’annualità;

2. Principio dell’unità;

3. Principio dell’universalità;

4. Principio dell’integrità;

5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità;

6. Principio della significatività e rilevanza;

7. Principio della flessibilità;

8. Principio della congruità;

9. Principio della prudenza;

10. Principio della coerenza;

11. Principio della continuità e della costanza;

12. Principio della comparabilità e della verificabilità;

13. Principio della neutralità;

14. Principio della pubblicità;

15. Principio dell'equilibrio di bilancio;

16. Principio della competenza finanziaria;

17. Principio della competenza economica;

18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Le previsioni di entrata sono classificate in:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza dell’entrata;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza. La tipologia rappresenta l'unità elementare del bilancio parte entrata.

Le previsioni di spesa sono classificate in:

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Il programma rappresenta pertanto l'unità elementare del bilancio parte spesa.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata:

a) per ciò che concerne l'entrata, considerando gli stanziamenti assestati dell’esercizio in corso, l’evoluzione degli accertamenti dell’ultimo triennio e i presumibili livelli di accertamento degli esercizi futuri definiti con riferimento all'applicazione del principio di contabilità finanziaria, rettificate per eventuali aumenti/riduzioni che possono intervenire da indirizzi già assunti;

b) per ciò che concerne la spesa, considerando gli stanziamenti assestati dell’esercizio in corso, l’evoluzione degli impegni dell’ultimo triennio eventualmente modificati per effetto di intervenute esigenze di fabbisogni finanziari ricorrenti, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, nonché delle spese che presumibilmente inizieranno a divenire esigibili dai futuri esercizi.

In particolare, per garantire la flessibilità del bilancio, nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, è stato previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all’art. 166 comma 2-ter del d.lgs. n. 267/2000 non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Per l’anno 2025 lo stesso è stato suddiviso in:

* Fondo di riserva ordinario quota vincolata per euro 23.127,00
* Fondo di riserva ordinario quota vincolata per euro 131.054,00

Per un totale di € 154.181,56 per il 2026, € 151.678,95 per il 2027 ed € 153.178,95 per il 2028.

Le percentuali dello stesso rispetto alle spese correnti è la seguente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BILANCIO** | **SPESE CORRENTI** | **Minimo 0,30%** | **Massimo 2%** | **STANZIAMENTO FONDO DI RISERVA** | **% Applicata** |
| 2025 | 15.418.155,62 | 46.254,47 | 308.363,11 | 154.181,56 | 1,00% |
| 2026 | 15.167.894,86 | 45.503,68 | 303.357,90 | 151.678,95 | 1,00% |
| 2027 | 15.317.894,86 | 45.953,68 | 306.357,90 | 153.178,95 | 1,00% |

Per quanto invece concerne la valorizzazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, i relativi stanziamenti sono stati determinati nel rispetto del principio di prudenza e dei valori stabiliti dalla legge n. 190/2014. A tal fine è previsto nel bilancio di previsione nella missione “Fondi e accantonamenti” il programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti individuati come dubbi che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il fondo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal principio contabile con riferimento alla media

dell’andamento delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio precedente.

La media è stata calcolata con la modalità della media semplice tra totale incassato e totale accertato.

Non si è proceduto all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche in quanto destinati ad essere accertati a seguito

dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante;

- le entrate tributarie che sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa (v. principio contabile 3.7);

- altre entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione.

- entrate IMU ordinaria (riscossa in autodichiarazione)





In sede di previsione, a mente di quanto disposto dal pc all.4/2, punto 5.2, lett. h), gli enti hanno *“l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente”.* Quindi per l’esercizio 2026 gli enti dovranno valutare, alla data di redazione del bilancio, le cause incardinate nel corso del 2025 ed effettuare gli opportuni accantonamenti. Per la seconda e terza annualità del bilancio l’accantonamento è disposto su base prudenziale. Nel bilancio di previsione risulta allocato l’accantonamento per tale finalità, sulla base della ricognizione del contenziosi avvenuta a seguito di circolarizzazione dei legali che sarà rivista in sede di rendiconto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | 2026 | 2027 | 2028 |
| Fondo rischi contenzioso | 334.815,74 | 0,00 | 0,00 |

Nel bilancio di previsione sono altresì iscritti i seguenti ulteriori accantonamenti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accantonamento | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
| Fondo indennità di fine mandato del sindaco | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo rinnovi contrattuali | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 58.300,00 | 0,00 | 0,00 |

Le previsioni di cassa sono state effettuate considerando la realistica possibilità di incasso e pagamento, tenendo in considerazione l’evoluzione temporale stimata delle obbligazioni che le previsioni di competenza ed i residui presunti hanno definito. Ciò anche alla luce dell’obbligo di adozione del piano dei flussi di cassa previsto dall’art. 6 del DL 155/2024.

# 7. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE

Il prospetto dimostrativo dell’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio precedente è il seguente:

Immagine che contiene testo, schermata, numero, Parallelo

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.

Immagine che contiene testo, schermata, numero, Parallelo

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.

Al bilancio di previsione è non è stato applicato avanzo presunto relativo all’esercizio 2025.

# 6. PAREGGIO DI BILANCIO

L’art.28 della Legge n°448/98 e le successive modificazioni ed integrazioni normative, hanno reso partecipi gli enti locali al cosiddetto “patto di stabilità” nonché al programma di riduzione dell’indebitamento pubblico.

La Legge di Stabilità per il 2016 ha finalmente abolito tale disciplina sostituendola con quella del pareggio di bilancio, che, in virtù della legge di Bilancio 2019, da tale anno coincide con il prospetto degli equilibri di bilancio già presente tra gli allegati del bilancio di previsione e del consuntivo, e ai quali si rimanda. Di conseguenza, sia l’avanzo che eventuali mutui possono far parte delle entrate rilevanti, come ormai definitivamente chiarito dal Ministero.

Poiché nelle spese finali considerato nel prospetto sono compresi gli accantonamenti quali il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, che non danno luogo ad impegni e quindi alla fine non rilevano nei conteggi, è chiaro che un bilancio come il nostro farà sempre registrare un saldo positivo fra entrate e spese finali.

# 7. ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

*a) Elenco degli interventi per spese di investimento e relative fonti di finanziamento:*

L’elenco completo delle fonti di finanziamento è il seguente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELENCO SPESE IN CONTO CAPITALE E FONTI DI FINANZIAMENTO 2025-2027** | | | | | | | | | | |
| Spese |  | | | |  | | |  | |  | |
|  | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Entrate |  | | | |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |

*b) Elenco delle garanzie prestate dall’ente in favore di altri soggetti:*

- L’Ente non ha rilasciato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o terzi soggetti.

*c) Elenco dei propri enti strumentali (i relativi bilanci sono consultabili sul sito Internet del Comune):*

- non presenti nella compagine societaria del Comune di Assago

*d) Elenco delle partecipazioni possedute (esclusi gli enti strumentali):*

Le partecipazioni possedute dall’ente in enti/organismi strumentali ovvero in società partecipate sono le seguenti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo di partecipazione** | **Ente/Società** | **Descrizione** | **Percentuale di partecipazione** | **Sito internet** |
| Diretta | CAP Holding spa | Società partecipata | 0,45% | <https://www.gruppocap.it/> |
| Diretta | Farmacia Assago Milanofiori S.r.l. | Società controllata direttamente | 51% | <https://www.farmaciamilanofiori.it/> |
| Diretta | Fondazione Pontirolo | Ente strumentale partecipato | 11,7% | <https://pontiroloonlus.it/> |
| Diretta | Fondazione per Leggere | Ente strumentale partecipato | 1,7% | <https://www.fondazioneperleggere.it/> |
| Diretta | A.F.O.L. Metropolitana Az. Spec. Cons. | Ente strumentale partecipato | 0,17% | <https://www.afolmet.it/> |

*e) Elenco dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati:*

Il Comune non è impegnato in contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

*f) Bilanci comune e partecipate*

I Bilanci preventivi e consuntivi del Comune di Assago e delle sue partecipate sono consultabili sul sito del Comune [www.comune.assago.mi.it](http://www.comune.assago.mi.it) o sui rispettivi siti.

# 8. CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l’intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull’attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell’ente locale.